

## ***Incentivo all'esodo ed esonero contributivo***

*La Corte di Cassazione , con la sentenza n. 10046 del 15 Maggio 2015 ha affermato che sono escluse dall'imponibile contributivo le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro finalizzate ad incentivare l'esodo.*

*Dette somme riguardano non soltanto gli importi erogati con accordo per l'erogazione dell'incentivo in data antecedente la risoluzione del rapporto, ma anche quelli con la stessa funzione, risultanti da una indicazione in tal senso nell'atto unilaterale di liquidazione delle spettanze, pur se deducibili da elementi presuntivi.*

.....

Con la sentenza in commento la Corte Suprema ha definito che vanno escluse dalle retribuzione imponibile in quanto corrisposte, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ai fini di incentivare l'esodo dei lavoratori, non solo le somme conseguite con un apposito accordo per la erogazione dell'incentivazione anteriore alla risoluzione del rapporto, ma tutte le somme che risultino erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro ai fini di incentivare l'esodo, potendo risultare ciò sia da una indicazione in tal senso nell'alto unilaterale di liquidazione delle spettanze finali, sia da elementi presuntivi.

### ***Il fatto***

Il caso trae origine dal ricorso presentato da una S.p.A. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di primo grado aveva accolto l' opposizione proposta dalla società avverso il decreto emesso per la ingiunzione, in favore dell'INPGI (Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) del pagamento di una determinata somma e condannato la opponente al pagamento di una somma minore oltre alla rifusione delle spese di giudizio.

La società chiedeva, in riforma della sentenza, l'accoglimento integrale della opposizione.

La Corte d'Appello accoglieva l'impugnazione e, in riforma della sentenza appellata, nel pronunciare la cessazione della materia del contendere in ordine alle obbligazioni contributive dichiarava non dovute le ulteriori somme richieste dall'Istituto a titolo di contribuzione e le somme aggiuntive.

L'Istituto proponeva ricorso per la cassazione della sentenza.

## ***La decisione***

La Corte di Cassazione respingeva il ricorso.

In premessa i Giudici puntualizzavano che la questione oggetto della controversia riguardava la assoggettabilità a contribuzione delle somme erogate dalla S.p.A. in relazione a verbali di conciliazione in sede sindacale sottoscritti dall'azienda.

La tesi della società sosteneva che tali somme, erogate come trattamento aggiuntivo in riferimento alla cessazione del rapporto, costituivano un incentivo all'esodo in un complessivo quadro di riduzione dell'organico del personale. Questa tesi era avversata dall'Istituto che, al contrario, sosteneva trattarsi di mero trattamento di miglior favore rispetto alle spettanze di fine rapporto.

Con un riferimento alla normativa vigente, la Corte Suprema ricordava che "l'art. 4, comma 2-*bis*, del D.l. n. 173/88, convertito nella legge n. 291/88 (in vigore fino al 31 dicembre 2007), prevede che la disposizione recata nel secondo comma, n. 3, del testo sostitutivo di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, va interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori. Tale disposizione ha il dichiarato fine di favorire l'esodo dei lavoratori eccedentari; fine che può essere indifferentemente conseguito sia con l'uscita simultanea di un gran numero di lavoratori dall'azienda sia con la uscita in tempi diversi di uno o più lavoratori. Successivamente, l'art. 6 del d.lgs. n. 314/97 ha previsto che sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità della indennità sostitutiva del preavviso".

Quindi, a detta della Corte rientravano tra le somme che andavano escluse dalle retribuzione imponibile in quanto corrisposte, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ai fini di incentivare l'esodo dei lavoratori, non solo quelle conseguite con un apposito accordo per la erogazione dell'incentivazione anteriore alla risoluzione del rapporto, ma tutte le somme che risultavano erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro ai fini di incentivare l'esodo, potendo risultare ciò sia da una indicazione in tal senso nell'alto unilaterale di liquidazione delle spettanze finali, sia da elementi presuntivi.

## ***In definitiva***

Anche se esiste una specifica previsione normativa, riportata sopra nell'analisi della pronuncia in commento, nella pratica si assiste ad un ampio contenzioso in materia, di

cui è appunto testimonianza anche la sentenza in oggetto, che prende le mosse dalla corretta individuazione della nozione di esodo.

In termini generali è possibile ritenere ricomprese in detta norma le corresponsioni effettuate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in eccedenza alle normali competenze comunque spettanti ed aventi lo scopo di indurre il lavoratore ad anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro rispetto alla sua naturale scadenza.

Il principio sembra essere chiaro, ma nell'esperienza quotidiana si verificano casistiche incerte nell'interpretazione, nelle quali può essere messa in dubbio la sussistenza di un incentivo all'esodo genuino. Un esempio è il caso della coesistenza tra un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e una conciliazione generale e novativa ovvero di un incentivo all'esodo sottoscritto dopo la cessazione del rapporto (tipicamente dopo un licenziamento).

Vero è che l'attuale previsione normativa contempla una definizione di esodo più ampia che, come chiarito dall'Inps (circolare 236/97) estende l'esenzione a tutte le erogazioni la cui funzione desumibile dalla volontà contrattuale o dall'atteggiarsi delle parti sia riconducibile a quella di agevolare lo scioglimento del rapporto.

Anche la sentenza in commento si muove in questa direzione laddove prescinde, almeno nel principio di diritto espresso, dall'antiorità dell'accordo rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro. Infatti, la Cassazione, nel ribadire l'esenzione contributiva dell'incentivo all'esodo corrisposto al dipendente in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, precisa che l'esclusione dall'imponibile previdenziale riguarda anche gli importi, rispondenti alla medesima finalità, liquidati a seguito di un accordo stipulato in data antecedente alla fine del contratto.

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)